

Novità fiscali del 2 novembre 2009: modello Eas; completata la ripartizione delle somme 5 per mille 2007; esenzione Iva attività di intermediazione relative alle assicurazioni; imposta di registro: sanzioni amministrative su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; accordo-quadro tra Agenzia del territorio e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; benefici fiscali coltivatori diretti; anno di riferimento dei redditi immobiliari

Publicato il 2 novembre 2009

modello Eas; completata la ripartizione delle somme 5 per mille 2007; esenzione Iva attività di intermediazione relative alle assicurazioni; imposta di registro: sanzioni amministrative su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; accordo-quadro tra Agenzia del territorio e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; benefici fiscali coltivatori diretti; anno di riferimento dei redditi immobiliari

Indice:

- 1) Enti non commerciali: Prorogato al 15.12.2009 il modello Eas**
- 2) Cinque per mille 2007, completata la ripartizione delle somme**
- 3) Attività di intermediazione relative alle assicurazioni: Esenzione Iva ampia per i broker assicurativi**
- 4) Imposta di registro: Sanzioni amministrative su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.**
- 5) Sisma Abruzzo: Contributi e finanziamenti agevolati anche a condomini e cooperative edilizie**
- 6) Accordo-quadro tra Agenzia del territorio e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**
- 7) Benefici fiscali coltivatori diretti**
- 8) Anno di riferimento dei redditi immobiliari**

1) Enti non commerciali: Prorogato al 15.12.2009 il modello Eas

E' adesso ufficiale lo slittamento dei tempi per la presentazione del modello Eas.

Come anticipato dal comunicato stampa del 15.10.2009, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **provvedimento del 29.10.2009** che ha prorogato ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

L'adempimento, previsto dall'articolo 30 del D.L. n. 185/2008, è stato rinviato per dare alle associazioni un margine di tempo più ampio per compilare correttamente il documento.

Il provvedimento ha sostituito anche le specifiche tecniche già approvate il 14 settembre 2009, per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune

categorie di associazioni.

Inoltre, la stessa Agenzia con la circolare n. 45/E del 29.10.2009, sotto l'ottica della semplificazione, ha definito le modalità di compilazione del modello ridotto ed ha individuato in dettaglio gli enti associativi interessati alla sua presentazione i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.

E' stato chiarito che sono tenuti a presentare il modello Eas le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus.

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato la disponibilità da parte dei suoi uffici dislocati su tutto il territorio a prestare la più ampia assistenza ai fini della compilazione e della trasmissione del modello, con particolare riguardo alle associazioni di piccole dimensioni.

Inoltre, sul sito internet dell'Agenzia sarà pubblicato il software che permette di riempire il modello tenendo conto delle nuove specifiche tecniche.

La citata circolare si compone di due parti:

- la prima, integrando la precedente circolare n. 12, ha chiarito ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione;
- la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.

La comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633/72.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all'onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all'invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di

costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA di cui ai suddetti articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.

Soggetti esonerati dalla presentazione del modello: ulteriori chiarimenti

Come ha precisato la circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del D.L. n. 185 i seguenti soggetti:

- associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Al riguardo, viene ricordato, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli artt. 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, viene chiarito che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività

commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS.

Le ONLUS sono escluse dall'invio

Inoltre, le ONLUS, poiché sono destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e poiché sono iscritte in un'apposita anagrafe, non rientrano tra i soggetti tenuti all'invio del modello EAS.

Onlus parziali

Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all'art. 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, se le stesse hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle indicate all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall'art. 148 del TUIR e dall'art.4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l'onere della comunicazione.

Modalità per la compilazione del modello Eas

Infine, seguono i quesiti e le risposte sulla compilazione del modello Eas.

2) Cinque per mille 2007, completata la ripartizione delle somme: In arrivo più di 355 milioni per ricerca e volontariato

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, ha sbloccato i fondi del 5 per mille 2007 in favore degli enti del volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria, e l'Agenzia delle Entrate completa la ripartizione dei fondi.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con il **comunicato stampa del 29.10.2009**.

La suddivisione tiene conto delle diverse modifiche normative che, tra l'altro, hanno riaperto i termini per l'invio delle dichiarazioni sostitutive per gli enti del volontariato fino al 2 febbraio 2009 e hanno fissato i requisiti di ammissione per le associazioni

sportive dilettantistiche che hanno potuto presentare le domande fino al 16 maggio 2009.

La somma complessiva, messa a disposizione dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi, è stata pari a 373,5 milioni, di cui 355,2 milioni sono stati suddivisi tra gli aventi diritto.

I restanti 18,3 milioni non sono stati ripartiti perché relativi a scelte espresse in favore di soggetti esclusi dal beneficio (16,5 milioni) e alla quota dello 0,5% del 5 per mille (1,8 milioni) destinato, come previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1235 della legge n. 296/2006), ad altre finalità.

Ripartizione, il volontariato bissa il primato

Nella ripartizione delle somme spettanti per il 2007, il volontariato si conferma come settore con maggior richiamo e riceverà 234,5 milioni di euro, seguito dalla ricerca sanitaria (62,9 milioni) e scientifica (57,8 milioni).

Confermato il favore dei contribuenti all'opzione del 5 per mille

I contribuenti che hanno operato la scelta sono stati 15,6 milioni, ma soltanto 13,5 milioni hanno destinato effettivamente una quota dell'Irpef, in quanto 2,1 milioni hanno presentato una dichiarazione con imposta pari a zero, quindi irrilevante ai fini del calcolo del beneficio.

L'importo medio devoluto da ogni contribuente è di 27,14 euro, con una punta di euro 28,14 per la ricerca scientifica, 27,82 euro per il volontariato e 25,46 euro per la ricerca sanitaria.

Gli italiani, dunque, hanno ampiamente utilizzato la possibilità di destinare una quota della propria Irpef a finalità sociali.

Nel dettaglio, circa metà delle preferenze è andata al volontariato che ha totalizzato 9 milioni di scelte valide.

La ricerca sanitaria ha ricevuto 2,5 milioni di preferenze, mentre la ricerca scientifica

è stata premiata da 2 milioni di cittadini.

Nella gara vince il 730

Il 5 per mille fa il pieno nelle dichiarazioni 730 dove il 71,93% dei contribuenti ha effettuato una scelta, contro il 27,24% dei contribuenti che presentano Unico.

La platea dei beneficiari

I beneficiari, nel complesso, sono 24.417, di cui 23.906 associazioni di volontariato, 425 Enti ed Università che svolgono ricerca scientifica e 86 soggetti che svolgono ricerca sanitaria.

In riferimento all'elenco del volontariato curato dall'Agenzia, l'attività di controllo ha condotto all'esclusione di 7.870 soggetti, mentre nel caso della ricerca scientifica, gli esclusi sono stati 78.

Le novità: arbitro il Miur nella selezione degli enti di ricerca e spazio alle associazioni sportive dilettantistiche

Per gli enti di ricerca, il Miur ha adottato una procedura specifica di selezione che ha portato ad ammettere al riparto 425 soggetti e a escluderne 78. Nell'elenco del volontariato sono inserite le associazioni sportive dilettantistiche che operano nel campo del sociale.

Per questi soggetti la selezione e i controlli sul possesso dei requisiti specifici richiesti sono stati condotti dal Coni (in base al Dm 16 aprile 2009).

Un'ulteriore novità riguarda le somme che, come previsto della Finanziaria 2007, saranno destinate all'Agenzia per le Onlus e alla copertura degli oneri necessari per il pagamento agli aventi diritto delle rispettive quote, il cui importo è pari allo 0,5% della somma complessivamente raccolta.

L'iter del 5 per mille dalle scelte espresse alla ripartizione

Alla ripartizione delle somme si è arrivati dopo un lavoro complesso svolto dall'Agenzia delle Entrate che, oltre a curare l'elenco degli Enti del volontariato,

comprensivo di Onlus, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni e associazioni riconosciute, ha effettuato, attraverso l'analisi delle diverse tipologie di dichiarazioni fiscali, l'individuazione delle scelte dei contribuenti e ha determinato l'importo destinato ai singoli beneficiari.

Con la ripartizione delle somme ai soggetti aventi diritto, si conclude la fase affidata all'Agenzia delle Entrate che trasmette i dati ai ministeri competenti (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali).

A questo punto la Ragioneria Generale dello Stato provvederà all'assegnazione ai singoli dicasteri delle somme da erogare.

La comunicazione delle coordinate bancarie riduce i tempi per i pagamenti

Per agevolare il pagamento in favore degli enti del volontariato viene ricordato che tutti i soggetti beneficiari, che ancora non hanno provveduto, è opportuno che comunichino alle Entrate le proprie coordinate bancarie attraverso i loro rappresentanti e nei seguenti modi:

- accedendo ai servizi telematici (richiedendo il pin code) e utilizzando l'apposita procedura;
- consegnando presso un ufficio dell'Agenzia il modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche;

Gli enti che non comunicheranno le proprie coordinate, in quanto non dispongono di un conto corrente, saranno pagati con modalità alternative, per esempio, tramite vaglia cambiario della Banca di Italia.

3) Attività di intermediazione relative alle assicurazioni: Esenzione Iva

ampia per i broker assicurativi

È ampio il campo di esenzione Iva per i broker assicurativi. Sono, infatti, attratte nell'art. 10, n. 9, del decreto sull'imposta sul valore aggiunto (Dpr 633/1972) sia le attività di consulenza e assistenza finalizzate all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi, sia quelle di collaborazione nella gestione o nell'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 267/E del 30.10.2009** che ha esaminato il contenuto dell'art. 106 del Decreto Legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), il quale disciplina la definizione, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, dell'attività di intermediazione assicurativa.

Attività cui viene riconosciuta l'esenzione dall'Iva.

La risoluzione va abbinata a un altro precedente documento di prassi (risoluzione n. 77/E del 16 luglio 1998), attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria aveva già avuto modo di chiarire l'esenzione dal tributo per le attività di intermediazione nel settore assicurativo che si concretizzano in ipotesi contrattuali comportanti, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e dei servizi (quali, ad esempio, il mandato, l'agenzia e la mediazione).

4) Imposta di registro: Sanzioni amministrative su opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

La previsione secondo cui "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta" contenuta nel comma 10, dell'art. 23 della Legge n. 689 del 1981 è applicabile unicamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell'ambito del medesimo testo normativo e non al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c..

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 266/E del 30 ottobre 2009).

5) Sisma Abruzzo: Contributi e finanziamenti agevolati anche a condomini e cooperative edilizie

Via libera in Abruzzo al credito d'imposta, nella forma di finanziamento agevolato, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le parti comuni dei condomini danneggiati o distrutti dal sisma.

È una delle novità contenuta nel **provvedimento, firmato il 30.10.2009 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, che ha integrato i precedenti del 10 luglio e del 3 agosto scorsi, in seguito all'emanazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 e 3817 del 16 ottobre 2009.

Inoltre, con l'obiettivo di assicurare l'immediato avvio dei lavori, viene previsto che il contributo provvisorio stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3803 del 15.08.2009, sia utilizzabile, con la modalità del credito d'imposta nella forma di finanziamento agevolato, in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e comunque fino ad un massimo di 20.000 euro.

Con il nuovo provvedimento vengono sostituiti sia i modelli utilizzati dai comuni per trasmettere i dati dei provvedimenti di accoglimento o di revoca dei contributi, che i relativi tracciati nei casi di invio telematico.

Sono sostituiti, infine, i tracciati per la trasmissione telematica da parte delle banche delle informazioni sui finanziamenti agevolati.

6) Accordo-quadro tra Agenzia del territorio e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

In data 30.10.2009, il Direttore dell’Agenzia del Territorio ed il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno firmato un accordo di collaborazione nell’ambito delle attività di reciproco interesse istituzionale.

Con tale protocollo si è inteso porre in essere, già entro l’inizio di dicembre, una serie di attività volte a semplificare l’utilizzo delle procedure e dei servizi dell’Agenzia per gli iscritti all’Ordine.

In particolare ciò avverrà attraverso la definizione di nuovi servizi ad uso dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la fornitura continua di elaborazioni statistiche da parte dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia di dati destinati alla realizzazione di studi da parte del Consiglio nonché la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine ai comitati consultivi misti dell’ OMI.

Inoltre gli iscritti all’Ordine avranno un accesso semplificato alle banche dati, catastale e ipotecaria, tramite SISTER (il servizio web attivato dall’Agenzia al quale i professionisti possono accedere previa abilitazione in modalità telematica).

Infine è previsto l’esame congiunto di eventuali proposte da parte degli iscritti all’Ordine, destinate a migliorare il livello di attendibilità e l’aggiornamento delle banche dati ipocatastali oltre alla progettazione e alla realizzazione di attività di formazione agli stessi destinate.

L’accordo di collaborazione rappresenta per l’Agenzia del Territorio un ulteriore passo verso una migliore fruizione dei servizi a favore di tutta l’utenza.

Grazie a questo accordo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con i suoi oltre 110.000 iscritti va a incrementare in maniera significativa il numero di professionisti in grado di assistere i cittadini nei propri

adempimenti verso l'Agenzia.

Per il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, "l'accordo consentirà di analizzare in maniera completa il ruolo attuale e futuro del Professionista economico giuridico nella gestione di fenomeni d'interesse per l'Agenzia".

"L'inserimento di un rappresentante della Categoria all'interno dei Comitati provinciali per l'Osservatorio del Mercato Immobiliare rappresenta un importante riconoscimento per la Professione".

7) Benefici fiscali coltivatori diretti

I benefici fiscali connessi all'esercizio di attività diretto-coltivatrice, svolta nell'ambito della piccola proprietà fondiaria, costituiscono un onere che la legge n. 1680/1962 obbiettivamente impone a carico di chiunque voglia fruire dei vantaggi tributari ricollegabili a detta situazione, indipendentemente dalla volontà manifestata dagli interessati.

(Comm. Trib. Centrale, sentenza n. 830 del 28.09.2009)

8) Anno di riferimento dei redditi immobiliari

L'anno di riferimento dei redditi immobiliari é quello nel corso del quale siano intervenuti i rogiti notarili, atti pubblici a fede privilegiata, debitamente trascritti presso i registri immobiliari, con tutti gli effetti costitutivi e di pubblicità-notizia riconducibili a tale adempimento, senza il quale i pubblici uffici (che sono terzi rispetto alle negoziazioni e rimangono estranei rispetto agli effetti delle semplici scritture private, pur registrate: il che implica soltanto il riscontro di una data certa ed

indiscutibile) non avrebbero modo d'intervenire, posto che si consentisse agli interessati di postergare la registrazione a proprio piacimento, con il che il criterio della riferibilità all'operazione dell'anno rilevante ai fini tributari risulterebbe inevitabilmente svuotato di contenuto, con correlativa inettitudine degli Uffici finanziari a recuperare a tassazione i cespiti immobiliari trasferiti senza l'intervento dei citati atti pubblici notarili.

(Comm. Trib. Centrale, sentenza n. 828 del 28.09.2009)

Vincenzo D'Andò

